

Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

1. La Parte terza del Libro secondo del Codice civile² è modificata come segue:

Parte terza: Della protezione degli adulti

Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali

Capo primo: Del mandato precauzionale

A. Il mandato precauzionale in generale

I. Principio

Art. 360

¹ Una persona avente l'esercizio dei diritti civili può incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di tutelare i suoi interessi o di rappresentarla nelle relazioni giuridiche qualora dovesse divenire incapace di discernimento.

² Essa definisce i compiti del mandatario e può impartire istruzioni riguardo all'adempimento del mandato.

II. Costituzione

Art. 361

¹ Il mandato precauzionale è costituito mediante atto pubblico o la stesura di un verbale presso l'ufficio designato dal Cantone.

² Il pubblico ufficiale o l'ufficio designato dal Cantone verifica l'identità del mandante e si accerta che questi sia capace di discernimento, sia consapevole degli effetti del mandato e abbia liberamente espresso la propria volontà.

¹ FF ...
² RS 210

III. Registro

Art. 362

¹ Il Consiglio federale incarica un Servizio centrale di tenere un registro delle persone che hanno costituito un mandato precauzionale.

² Il pubblico ufficiale o l'ufficio designato dal Cantone comunica al Servizio centrale le generalità del mandante.

³ Il registro non è pubblico. La costituzione di un mandato precauzionale non può essere resa nota fintanto che il mandante sia capace di discernimento. Sono fatti salvi gli obblighi d'informare delle autorità.

IV. Durata di validità, rinnovo e revoca

Art. 363

¹ Il mandato precauzionale esplica effetto se l'incapacità di discernimento sopraggiunge entro dieci anni dalla sua costituzione.

² Il rinnovo del mandato precauzionale è retto dalle disposizioni sulla sua costituzione.

³ Il mandante può revocare il mandato precauzionale in qualsiasi momento e senza essere tenuto al rispetto di alcuna forma; egli comunica la revoca al Servizio centrale.

V. Convalida e accettazione

Art. 364

¹ Se apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti chiede al Servizio centrale se detta persona abbia costituito un mandato precauzionale.

² In caso affermativo, verifica che il mandato precauzionale sia stato regolarmente costituito, che le condizioni di validità siano riunite, che il mandatario accetti il mandato e sia idoneo ad assolvere i compiti assegnatigli; se necessario, adotta altre misure di protezione.

³ Essa conferma al mandatario la validità del mandato precauzionale e gli rammenta gli obblighi derivanti dalle norme sul mandato.

VI. Interpretazione e completamento

Art. 365

Su richiesta del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti può interpretare il mandato precauzionale e completarlo relativamente a questioni accessorie.

VII. Adempimento del mandato precauzionale

Art. 366

¹ Nei limiti fissati dal mandato precauzionale, il mandatario rappresenta la persona incapace di discernimento e assolve diligentemente i compiti affidatigli conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato.

² Se occorre compiere atti non contemplati dal mandato precauzionale, il mandatario informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti.

VIII. Retribuzione e spese

Art. 367

¹ Qualora il mandato precauzionale non affronti la questione della retribuzione, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce una retribuzione adeguata se le prestazioni del mandatario sono usualmente fornite dietro compenso.

² La retribuzione del mandatario e il rimborso delle spese necessarie sono a carico del mandante.

IX. Disdetta ad opera del mandatario

Art. 368

¹ Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in qualsiasi momento.

² Egli informa l'autorità di protezione degli adulti e continua a curare gli interessi del mandante fintanto che l'autorità di protezione degli adulti non abbia preso i provvedimenti necessari.

X. Revoca ad opera dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 369

D'ufficio o su richiesta di una persona prossima al mandante, l'autorità di protezione degli adulti revoca il mandato precauzionale se gli interessi del mandante incapace di discernimento sono compromessi o non sono più tutelati.

B. Del mandato relativo alle cure mediche

I. Principio e forma

Art. 370

¹ Una persona maggiorenne e capace di discernimento può incaricare per scritto una o più persone fisiche di acconsentire in suo nome a cure mediche qualora dovesse divenire incapace di discernimento.

² Può subordinare il consenso al rispetto di istruzioni.

³ Correda il mandato della data e della propria firma.

II. Durata di validità e revoca

Art. 371

La durata di validità e la revoca sono rette dalle disposizioni sul mandato precauzionale in generale.

III. Disdetta ad opera del mandatario

Art. 372

Il mandatario può disdire il mandato in qualsiasi momento.

Capo secondo: Delle direttive anticipate del paziente

Art. 373

¹ Una persona capace di discernimento può redigere direttive in cui designa le terapie cui accetta o rifiuta di sottoporsi qualora dovesse divenire incapace di discernimento.

² Se la situazione ipotizzata dal paziente si realizza, direttive sufficientemente chiare hanno valore di consenso od opposizione a una terapia determinata. Negli altri casi, le direttive forniscono indicazioni utili al suo rappresentante o, in caso d'urgenza, al medico curante.

³ Le direttive non esplicano effetto alcuno se vi è motivo di dubitare che corrispondano alla volontà presumibile del paziente o siano frutto di una libera scelta.

⁴ L'estensore delle direttive provvede affinché i destinatari ne siano informati.

Titolo undecimo: Delle misure adottate dall'autorità

Capo primo: Principi

A. Scopo

Art. 374

¹ Le misure di protezione degli adulti adottate dall'autorità salvaguardano il benessere delle persone bisognose di assistenza, ne garantiscono la protezione e ne tutelano la dignità.

² Nella misura del possibile, cercano di salvaguardare e promuovere l'autonomia della persona interessata.

B. Sussidiarietà

Art. 375

L'autorità di protezione degli adulti dispone l'adozione di una misura se il sostegno fornito dai familiari, da altre persone prossime oppure da servizi pubblici o privati è insufficiente o sembra a priori essere tale.

C. Diritto alla protezione

Art. 376

La persona bisognosa di assistenza ha diritto a che le misure di protezione degli adulti di cui necessita siano disposte e adottate tempestivamente.

Capo secondo: Delle curatele

Sezione prima: Delle curatele in generale

A. Condizioni

Art. 377

¹ L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne:

1. a causa di una menomazione mentale, di un disturbo psichico o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona, non è affatto o solo parzialmente in grado di curare i propri interessi;
2. a causa di una temporanea incapacità di discernimento o perché assente, non è in grado di agire essa medesima o di designare un rappresentante per provvedere a un affare il cui disbrigo è necessario.

² Tiene conto dell'aggravio causato ai congiunti e della protezione di terzi.

³ La curatela è istituita d'ufficio oppure su domanda dell'interessato o di una persona a lui prossima.

B. Forme di curatela

Art. 378

¹ La curatela può assumere le seguenti forme:

1. la curatela d'accompagnamento;
2. la curatela di rappresentanza;
3. la curatela di cooperazione;
4. la curatela generale.

² Le curatele d'accompagnamento, di rappresentanza e di cooperazione possono essere combinate l'una con l'altra.

C. Compiti

Art. 379

¹ Alla luce delle esigenze dell'interessato, l'autorità di protezione degli adulti definisce i compiti che il curatore è chiamato ad assolvere.

² I compiti possono riguardare l'assistenza alla persona o l'amministrazione della sostanza. Se le circostanze lo richiedono, l'autorità di protezione degli adulti autorizza espressamente il curatore a leggere la corrispondenza dell'interessato, ad accedere all'abitazione di questi o a rassettarla.

³ Se, in ragione dell'ampiezza dei compiti, la nomina di un curatore appare manifestamente sproporzionata, l'autorità di protezione degli adulti può:

1. compiere di sua iniziativa quanto necessario, in particolare acconsentire a un negozio giuridico;
2. incaricare un terzo dell'adempimento di determinati compiti.

Sezione seconda: Delle forme di curatela in dettaglio

A. Curatela d'accompagnamento

Art. 380

¹ La curatela d'accompagnamento è istituita se una persona bisognosa d'aiuto necessita di assistenza e sostegno per compiere determinati atti.

² L'autorità di protezione degli adulti può riconoscere al curatore il diritto di controllo e informazione relativamente a tali atti.

³ La curatela d'accompagnamento non limita l'esercizio dei diritti civili del curatelo.

B. Curatela di rappresentanza

I. In generale

Art. 381

¹ La curatela di rappresentanza è istituita se una persona bisognosa d'aiuto non può compiere determinati atti e deve pertanto essere rappresentata.

² Il curatore rappresenta il curatelo nell'ambito dei compiti affidatigli.

³ L'autorità di protezione degli adulti può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili del curatelo. Questi è comunque obbligato dagli atti dal curatore anche in assenza di una simile limitazione.

II. Amministrazione della sostanza

Art. 382

¹ Se istituisce una curatela di rappresentanza comprendente l'amministrazione della sostanza, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce quali valori patrimoniali debbano essere amministrati dal curatore. I poteri di gestione possono estendersi a parti del reddito o della sostanza oppure all'intero patrimonio.

² I poteri di gestione del curatore si estendono anche ai risparmi conseguiti coi redditi amministrati e alle rendite della sostanza amministrata, a meno che l'autorità di protezione degli adulti non disponga altrimenti.

³ Senza limitare ulteriormente l'esercizio dei diritti civili del curatelo, l'autorità di protezione degli adulti può privarlo della facoltà di accedere a determinati beni del patrimonio.

⁴ Se vieta al curatelo di disporre di un fondo, l'autorità di protezione degli adulti provvede a fare iscrivere la menzione di tale divieto nel registro fondiario.

C. Curatela di cooperazione

Art. 383

¹ La curatela di cooperazione è istituita se, per proteggere la persona bisognosa di assistenza, occorre che taluni suoi atti siano subordinati al consenso di un curatore.

² L'esercizio dei diritti civili del curatelato è limitato di conseguenza per legge.

D. Curatela generale

Art. 384

¹ La curatela generale comprende tutto quanto pertiene all'assistenza della persona e all'amministrazione della sostanza ed è istituita se l'interessato denota un bisogno d'aiuto particolarmente pronunciato, in particolare a causa di una perdurante incapacità di discernimento.

² Il curatelato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili.

Sezione terza: Della fine della curatela

Art. 385

¹ La curatela ha fine per legge:

1. con la morte del curatelato; o
2. con il compimento degli atti per i quali è stata istituita.

² L'autorità di protezione degli adulti revoca d'ufficio la curatela se non vi è più motivo alcuno di darle prosecuzione.

Sezione quarta: Del curatore

A. Nomina

I. Condizioni generali

Art. 386

¹ L'autorità di protezione degli adulti nomina curatore una persona fisica che possieda le attitudini e le conoscenze confacenti ai compiti previsti e disponga del tempo necessario al loro adempimento.

² In casi particolari può nominare più curatori.

³ La persona nominata è tenuta ad assumere l'incarico a meno che seri motivi non vi si oppongano.

II. Curatela esercitata a titolo privato o professionale

Art. 387

¹ Può essere nominato curatore un privato, un operatore di un servizio sociale pubblico o privato, o una persona che eserciti la funzione di curatore a titolo professionale.

² In linea di principio, il curatore assolve di persona i compiti affidatigli.

³ I membri dell'autorità di protezione degli adulti e i loro ausiliari non possono essere nominati curatori.

III. Desideri del curatelato o delle persone a lui prossime

Art. 388

¹ Se il curatelato propone quale curatore una persona di fiducia, la proposta viene accolta se detta persona è idonea alla curatela in questione e disposta ad assumere l'incarico.

² Si tiene conto dei desideri della famiglia del curatelato o di altre persone a lui prossime.

³ Se il curatelato si oppone alla nomina di una persona determinata quale curatore, nel limite del possibile si rispetta il suo volere.

IV. Curatela affidata a più persone o ai genitori

Art. 389

¹ Se più persone vengono nominate curatori, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se la curatela debba essere esercitata congiuntamente o, in caso contrario, definisce la ripartizione dei compiti tra i vari curatori.

² Se la curatela è affidata ai genitori del curatelato, di norma essi l'esercitano congiuntamente.

V. Contestazione

Art. 390

¹ La persona nominata e il curatelato possono contestare la nomina, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, dinanzi all'autorità di protezione degli adulti. Una persona prossima al curatelato può inoltre contestarla entro dieci giorni dal momento in cui ne è venuta a conoscenza.

² Se la contestazione è fondata, l'autorità di protezione degli adulti procede a una nuova nomina. In caso diverso essa sottopone la cosa, con una propria relazione, alla decisione dell'autorità di vigilanza.

³ La contestazione non ha effetto sospensivo. L'autorità di protezione degli adulti può tuttavia concederlo e all'occorrenza nominare un altro curatore per la durata della procedura.

VI. Impedimento e conflitto di interessi

Art. 391

¹ Se il curatore è impossibilitato ad agire o in un affare ha interessi propri in collisione con quelli del curatelato, l'autorità di protezione degli adulti nomina un sostituto o prende essa stessa i provvedimenti necessari.

² Il curatore è privato per legge dei suoi poteri relativamente all'affare gravato dal conflitto d'interessi.

B. Retribuzione e spese

Art. 392

¹ Il curatore ha diritto a una retribuzione adeguata e al rimborso delle spese necessarie.

² L'autorità di protezione degli adulti stabilisce l'ammontare della retribuzione tenendo conto, in particolare, dell'ampiezza e della complessità dei compiti affidati al curatore. Se ciò sembra appropriato, può prendere in considerazione le prestazioni fornite dal curatore al curatelato in virtù di un mandato conferito da quest'ultimo.

³ La retribuzione e le spese sono a carico dall'ente pubblico. Possono essere addossate al curatelato se la sua situazione finanziaria lo consente.

⁴ I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione.

Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela

A. Assunzione dell'ufficio

Art. 393

¹ Il curatore acquisisce le informazioni necessarie all'adempimento dei compiti affidatigli e prende contatto con il curatelato.

² Se è incaricato dell'amministrazione della sostanza, il curatore stila, in collaborazione con l'autorità di protezione degli adulti, un inventario dei beni da amministrare.

³ Se le circostanze lo consigliano, l'autorità di protezione degli adulti può ordinare l'inventario pubblico, il quale ha verso i creditori gli effetti derivanti dal beneficio d'inventario in materia di successione.

⁴ I terzi sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie.

B. Rapporti con il curatelato

Art. 394

¹ Il curatore cerca di instaurare un rapporto di fiducia con il curatelato.

² Adempie i compiti affidatigli nell'interesse del curatelato, laddove possibile tiene conto delle sue opinioni e ne rispetta la volontà di organizzare la propria esistenza secondo i suoi desideri e le sue capacità.

³ Contribuisce a mitigare gli effetti dello stato di debolezza del curatelato e a prevenirne il deterioramento.

C. Autonomia del curatelato

Art. 395

Benché privato dell'esercizio dei diritti civili, il curatelato capace di discernimento può esercitare i diritti inerenti alla personalità, acquistare diritti e contrarre obbligazioni con atti propri entro i limiti definiti dal diritto delle persone.

D. Amministrazione della sostanza

I. Compiti

Art. 396

¹ Il curatore amministra diligentemente i beni del curatelato e può concludere tutti i negozi giuridici inerenti all'amministrazione.

² Il curatore può in particolare:

1. accettare in nome del curatelato le prestazioni dovute da terzi, con effetto liberatorio per questi ultimi;
2. pagare i debiti nella misura opportuna;
3. se necessario, rappresentare il curatelato per i suoi bisogni correnti.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione in materia di investimento e custodia della sostanza.

II. Somma a libera disposizione del curatelato

Art. 397

¹ Il curatore mette una congrua somma a disposizione del curatelato, su richiesta di quest'ultimo o spontaneamente.

² Se ritiene che la somma richiesta dal curatelato sia eccessiva, il curatore sottopone la questione all'autorità di protezione degli adulti, perché decida in merito.

III. Contabilità

Art. 398

¹ Il curatore tiene la contabilità e rende conto all'autorità di protezione degli adulti alle epoche da esse fissate ed almeno ogni due anni.

² Il curatore ragguaglia il curatelato circa la contabilità e gliene consegna una copia se questi ne fa domanda.

³ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione inerenti alla contabilità.

E. Atti particolari

Art. 399

¹ In nome del curatelato, il curatore non può contrarre fideiussioni, fare donazioni considerevoli o istituire fondazioni.

² Nell'ambito di una curatela di cooperazione, l'autorità di protezione degli adulti può disporre che tali atti siano subordinati al consenso del curatore.

³ Per quanto possibile, i beni che hanno un valore speciale per il curatelato o la sua famiglia non vengono alienati.

F. Obbligo di diligenza

Art. 400

Il curatore adempie ai propri compiti con la stessa diligenza cui è tenuto un mandatario.

G. Modifica delle circostanze

Art. 401

Se il curatore viene a conoscenza di fatti che richiedono una modifica delle misure adottate o consentono la revoca della curatela, ne informa l'autorità di protezione degli adulti con la massima sollecitudine.

H. Rapporto

Art. 402

¹ Ogniqualvolta ciò si renda necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore presenta all'autorità di protezione degli adulti un rapporto sull'esercizio della curatela e la situazione del curatelato. Nella misura del possibile, questi concorre alla redazione del rapporto e, ove ne faccia richiesta, ne riceve copia.

² Se la curatela consiste nell'adempimento di un unico compito, il curatore redige unicamente una relazione finale.

Sezione sesta: Delle attribuzioni dell'autorità di protezione degli adulti

A. Esame dei rapporti periodici e dei conti

Art. 403

¹ L'autorità di protezione degli adulti esamina il rapporto e ne richiede la completazione laddove necessario.

² Accorda o nega l'approvazione ai conti; se necessario ne richiede la correzione.

³ All'occorrenza prende le misure utili a salvaguardare gli interessi del curatelato.

B. Atti subordinati al consenso dell'autorità di protezione degli adulti

I. Per legge

Art. 404

¹ Il curatore necessita del consenso dell'autorità di protezione degli adulti per compiere gli atti seguenti:

1. liquidare la comunione domestica o disdire un contratto relativo all'abitazione del curatelato;
2. concludere o disdire un contratto di lunga durata relativo alla presa a carico del curatelato;
3. accettare o rinunciare a un'eredità, se a tal fine è necessaria una dichiarazione esplicita, nonché concludere contratti successori o convenzioni di divisione ereditaria;
4. acquisire e alienare immobili o costituire pegni od oneri reali sui medesimi, oppure fare costruzioni eccedendo i limiti dell'amministrazione ordinaria;
5. comperare, vendere o dare in pegno altri beni o costituire un usufrutto sui medesimi, in quanto questi atti non rientrino nell'amministrazione e gestione ordinarie;
6. accendere o concedere mutui considerevoli od obbligarsi in via cambiaria;
7. concludere contratti di vitalizio e di rendita vitalizia o stipulare assicurazioni sulla vita, purché non rientrino nella previdenza professionale inerente a un contratto di lavoro;
8. acquistare o liquidare un negozio oppure entrare in una società con responsabilità personale illimitata o con considerevole partecipazione di capitale;
9. fare dichiarazioni d'insolvenza, stare in causa, stipulare transazioni, compromessi o concordati, riservate le misure provvisorie adottate dal curatore nei casi urgenti.

² Il consenso dell'autorità di protezione degli adulti non è necessario se il curatelato capace di discernimento ha dato il suo assenso e la curatela non ne limita l'esercizio dei diritti civili.

³ I contratti tra il curatore e il curatelato necessitano sempre del consenso dell'autorità di protezione degli adulti, a meno che non si tratti di un mandato gratuito.

II. Per decisione o su richiesta

Art. 405

¹ In presenza di seri motivi, l'autorità di protezione degli adulti può disporre che altri atti siano subordinati al suo consenso.

² Il curatore può spontaneamente sottoporre atti di portata considerevole all'approvazione dell'autorità di protezione degli adulti.

III. Difetto di autorizzazione

Art. 406

Gli effetti di un negozio concluso senza il necessario consenso dell'autorità di protezione degli adulti sono retti dalle norme del diritto delle persone relative al difetto del consenso da parte del rappresentante legale.

Sezione settima: Ricorso

Art. 407

Il curatelato, una persona a lui prossima o chiunque dimostri un interesse giuridico può ricorrere all'autorità di protezione degli adulti contro gli atti o le omissioni del curatore.

Sezione ottava: Delle disposizioni applicabili specialmente ai congiunti

A. Coniuge e genitori

Art. 408

Se il coniuge o i genitori sono stati nominati curatori, non sono tenuti a stilare l'inventario, né a presentare rapporti e conti e neppure a richiedere per determinati atti il consenso dell'autorità di protezione, a meno che questa non disponga altrimenti.

B. Partner, discendente, fratello e sorella

Art. 409

Se il partner, un discendente, un fratello o una sorella è stato nominato curatore, l'autorità di protezione degli adulti può esimerlo parzialmente o totalmente, se le circostanze lo giustificano, dall'obbligo di presentare rapporti periodici e i conti, nonché di richiedere il consenso dell'autorità per determinati atti.

Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore

A. Per legge

Art. 410

L'ufficio del curatore si conclude per legge:

1. se il curatore non viene rieletto, allo scadere del periodo di nomina stabilito dall'autorità di protezione degli adulti;
2. con la fine della curatela;
3. se il curatore viene posto sotto curatela, diviene incapace di discernimento oppure decede.

B. Dimissione

I. Su richiesta del curatore

Art. 411

¹ Il curatore può chiedere la sua dimissione all'autorità di protezione degli adulti al più presto dopo quattro anni.

² Il curatore può essere dimesso prima dello scadere di tale termine se fa valere gravi motivi.

II. Altri casi

Art. 412

¹ L'autorità di protezione degli adulti rimuove il curatore dal suo incarico se:

1. non è più atto ad adempiere i compiti affidatigli;
2. è dato un altro grave motivo.

² La rimozione per gravi motivi può essere chiesta anche dal curatelato o da una persona a lui prossima.

C. Continuazione della gestione

Art. 413

Il curatore è tenuto a compiere gli atti indifferibili fintanto che il suo successore non abbia assunto l'ufficio, a meno che l'autorità di protezione degli adulti non disponga altrimenti.

D. Relazione finale e conto di chiusura

Art. 414

¹ Il curatore che cessa dalle sue funzioni rimette all'autorità di protezione degli adulti una relazione finale e, se del caso, un conto di chiusura.

² L'autorità di protezione degli adulti esamina e approva la relazione finale e il conto di chiusura, come pure i rapporti e i conti periodici.

³ Trasmette la relazione finale e il conto di chiusura al curatelato o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, richiamandogli le disposizioni circa l'azione di responsabilità.

⁴ Comunica loro inoltre il congedo del curatore o la mancata approvazione del conto di chiusura.

E. Consegna dei beni

Art. 415

Il curatore consegna i beni amministrati alla persona la cui curatela è stata revocata, agli eredi di questi o al nuovo curatore.

Capo terzo: Del ricovero a scopo d'assistenza

A. La misura

I. Ricovero a scopo di cura o d'assistenza

Art. 416

¹ Una persona maggiorenne affetta da un disturbo psichico o da una menomazione mentale oppure versante in un grave stato d'abbandono è ricoverata in una struttura appropriata se le cure e l'assistenza di cui necessita non possono esserle prestate altrimenti.

² Si tiene conto dell'aggravio causato ai congiunti e della protezione di terzi.

II. Ricovero per accertamenti

Art. 417

Una persona maggiorenne può essere ricoverata per accertamenti in una struttura appropriata se non è possibile stabilire altrimenti se siano date le condizioni del suo ricovero a scopo di cura o di assistenza.

III. Dimissione

Art. 418

¹ L'interessato viene dimesso non appena le condizioni di ricovero non sono più riunite.

² L'interessato o una persona a lui prossima può chiedere la dimissione in qualsiasi momento.

IV. Trattenimento di persone entrate spontaneamente

Art. 419

¹ Una persona che intende lasciare un istituto in cui è entrata di sua spontanea volontà per curarvi un disturbo psichico può esservi trattenuta dal primario per 48 ore al massimo se:

1. vi è il rischio che tale persona si infligga gravi lesioni;
2. essa costituisce un rischio per la vita e l'integrità fisica altrui.

² Allo scadere del termine, la persona può lasciare l'istituto a meno che nei suoi confronti non sia stata emanata una decisione di ricovero esecutiva.

B. Competenza

I. In materia di ricovero

1. Competenza dell'autorità di protezione degli adulti

Art. 420

L'emanazione dell'ordine di ricovero compete all'autorità di protezione degli adulti.

2. Competenza del medico

Art. 421

¹ I Cantoni designano i medici abilitati, a fianco dell'autorità di protezione degli adulti, a emanare un ordine di ricovero.

² Il ricovero si conclude al più tardi sei settimane dopo che il medico l'ha ordinato, a meno che nel frattempo l'autorità di protezione degli adulti non abbia emesso una decisione di ricovero esecutiva.

³ L'istituto informa tempestivamente l'autorità di protezione degli adulti qualora il ricovero debba protrarsi oltre le sei settimane.

II. In materia di dimissione

Art. 422

¹ Se ha ordinato il ricovero, l'autorità di protezione degli adulti statuisce anche in merito alla dimissione. Negli altri casi la decisione spetta all'istituto.

² In casi particolari, l'autorità di protezione degli adulti può delegare all'istituto la decisione di dimissione.

C. Procedura di ricovero per ordine del medico

Art. 423

¹ Il medico esamina e sente personalmente l'interessato.

² La decisione di ricovero contiene almeno le informazioni seguenti:

1. luogo e data dell'esame;
2. nome del medico che ordina il ricovero;
3. i risultati dell'esame, i motivi e lo scopo del ricovero; e
4. l'indicazione dei rimedi giuridici.

³ Una copia della decisione di ricovero è consegnata all'interessato, un'altra all'istituto al momento del ricovero dell'interessato.

⁴ Laddove opportuno, il medico informa per scritto una persona prossima all'interessato della decisione di ricovero e della facoltà di impugnarla.

D. Indicazione dei rimedi giuridici

Art. 424

Chi, di sua spontanea volontà o contro il proprio volere, entra in un istituto che ospita regolarmente persone ricoverate a scopo d'assistenza, viene informato per scritto della facoltà di ricorrere all'autorità di protezione degli adulti qualora venga trattenuto in tale istituto o la sua domanda di dimissione venga respinta.

E. Esame periodico

Art. 425

¹ L'autorità di protezione degli adulti esamina entro sei mesi dal ricovero se le condizioni dello stesso siano ancora riunite e se l'istituto sia appropriato. Procede a un secondo esame nel corso dei sei mesi seguenti.

² In seguito effettua un esame almeno una volta all'anno.

F. Persona di fiducia

Art. 426

Qualsiasi persona ricoverata in un istituto o entratavi di sua spontanea volontà ha il diritto di designare una persona di fiducia che l'assista durante la degenza nell'istituto e fino alla chiusura dei procedimenti connessi con il ricovero.

G. Cura di disturbi psichici

I. Situazioni d'urgenza

Art. 427

¹ Se le condizioni di una persona ricoverata in un istituto per curarvi un disturbo psichico richiedono cure mediche urgenti, tali cure possono essere prestate immediatamente se, alla luce del motivo del ricovero, risultano proporzionate e opportune.

² Se ne è a conoscenza, l'istituto tiene conto dei desideri espressi dall'interessato riguardo alla terapia che questi si aspetta.

II. Cure prestate al di fuori di situazioni d'urgenza

1. Piano terapeutico

Art. 428

¹ Al di fuori di situazioni d'urgenza, è elaborato un piano terapeutico con il concorso dell'interessato e dell'eventuale persona di fiducia da questi designata.

² L'interessato e la sua persona di fiducia vengono informati di tutti i fatti essenziali relativi ai provvedimenti medici prospettati, in particolare circa i motivi, lo scopo, la natura, le modalità e i rischi di tali provvedimenti, nonché le eventuali terapie alternative. Si tiene conto dei desideri dell'interessato e si cerca di ottenerne l'assenso al piano terapeutico.

³ Nel limite del possibile, si tiene conto del parere del curatore abilitato a rappresentare l'interessato in ambito medico o della persona designata da un mandato precauzionale.

2. Cura in assenza di consenso

Art. 429

¹ Il capo reparto può disporre per scritto il trattamento previsto dal piano terapeutico, purché adeguato al motivo di ricovero, se :

1. l'interessato non esprime la propria volontà o si oppone al trattamento poiché non è in grado di ravvisarne la necessità; e
2. l'assenza di tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute.

² La decisione, comprensiva dell'indicazione dei rimedi giuridici, è comunicata all'interessato.

H. Rimedi giuridici

Art. 430

¹ L'interessato o una persona a lui prossima può ricorrere per scritto presso l'autorità di protezione degli adulti, entro dieci giorni dalla notifica, contro l'ordine di ricovero emanato dal medico o contro il rigetto della domanda di dimissione.

² L'interessato o una persona a lui prossima può inoltre ricorrere per scritto presso l'autorità di protezione degli adulti:

1. contro il trattenimento nell'istituto a seguito di un ricovero spontaneo;
2. contro il trattamento di un disturbo psichico.

³ Qualsiasi domanda sollecitante una decisione dell'autorità di protezione degli adulti dev'esserle trasmessa con la massima sollecitudine.

Titolo dodicesimo: Delle misure applicabili per legge agli incapaci di discernimento

Capo primo: Della rappresentanza da parte del coniuge

A. Condizioni e portata del diritto di rappresentanza

Art. 431

¹ Se una persona diviene incapace di discernimento, il coniuge è abilitato per legge a rappresentarla se vive con essa in comunione domestica o le presta regolarmente e personalmente assistenza.

² Se non è regolato da un mandato precauzionale, il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici usualmente necessari al mantenimento;
2. l'amministrazione ordinaria dei redditi e degli altri valori patrimoniali; e
3. la lettura della corrispondenza.

³ Per compiere gli atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria della sostanza il coniuge abbisogna del consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

B. Esercizio del diritto di rappresentanza

Art. 432

Le disposizioni sul mandato sono applicabili per analogia all'esercizio del diritto di rappresentanza.

C. Revoca del diritto di rappresentanza

Art. 433

¹ Se vi è motivo di dubitare che le condizioni della rappresentanza siano adempite, l'autorità di protezione degli adulti statuisce in merito.

² Se il coniuge eccede il suo potere di rappresentanza o si dimostra incapace di esercitarlo, l'autorità di protezione degli adulti può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza.

Capo secondo: Della rappresentanza in ambito medico

A. Rappresentanti

Art. 434

¹ Se una persona incapace di discernimento necessita di assistenza medica e non ha redatto direttive anticipate sufficientemente chiare, le seguenti persone sono autorizzate ad acconsentire a una terapia ambulatoriale o stazionaria:

1. la persona designata dal mandato precauzionale o il curatore della persona incapace di discernimento tra i cui compiti figura la rappresentanza in ambito medico;
2. il coniuge o il partner, se vivono in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le prestano regolarmente e personalmente assistenza;
3. la persona, tra i discendenti, i genitori o i fratelli e le sorelle della persona incapace di discernimento, con la quale questi vanta i legami più stretti, in particolare perché vive con essa in comunione domestica o le presta regolarmente e personalmente assistenza.

² Se non si può determinare con certezza chi sia abilitato alla rappresentanza o vi è il rischio che la persona abilitata non tuteli correttamente gli interessi della persona incapace di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti può designare la persona abilitata a rappresentarlo o istituire una curatela di rappresentanza.

³ Se non esistono rappresentanti abilitati o nessuno di essi intende esercitare i poteri di rappresentanza, l'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza.

⁴ Se una persona incapace di discernimento è stata ricoverata a scopo d'assistenza per curare un disturbo psichico, la terapia viene eseguita conformemente alle disposizioni sul ricovero a scopo d'assistenza.

B. Consenso informato

Art. 435

¹ Il medico curante informa il rappresentante di tutti i fatti essenziali relativi alla terapia prospettata, in particolare circa i motivi, lo scopo, la natura, le modalità, i rischi e il costo nonché le eventuali terapie alternative. In caso d'interventi gravi o rischiosi che non hanno carattere d'urgenza va richiesto il parere di un secondo medico.

² Se le direttive anticipate non forniscono indicazioni utili, il rappresentante decide basandosi sulla volontà presumibile e gli interessi oggettivi della persona incapace di discernimento.

³ Laddove possibile, si informa adeguatamente anche la persona incapace di discernimento.

C. Situazioni d'urgenza

Art. 436

In situazioni d'urgenza, possono essere prestate cure mediche a una persona incapace di discernimento purché siano conformi alla sua volontà presumibile e ai suoi interessi oggettivi.

Capo terzo: Del soggiorno in un istituto d'accoglienza o di cura

A. Contratto d'assistenza

Art. 437

¹ Se una persona incapace di discernimento beneficia di assistenza prolungata in un istituto d'accoglienza o di cura, un contratto di assistenza scritto determina le prestazioni che l'istituto è chiamato a fornire e il loro prezzo.

² All'atto di determinare le prestazioni che l'istituto è chiamato a fornire, si tiene conto dei desideri dell'interessato.

³ Le disposizioni sulla rappresentanza in ambito medico si applicano per analogia alla competenza a rappresentare la persona incapace di discernimento nella conclusione del contratto di assistenza.

B. Misure restrittive della libertà di movimento

I. Condizioni

Art. 438

¹ La libertà di movimento di una persona incapace di discernimento può essere limitata soltanto nella misura indispensabile a:

1. scongiurare gravi rischi per la vita o la salute dell'interessato o altrui;
2. porre fine a un grave perturbamento della convivenza nell'istituto.

² Qualsiasi misura restrittiva della libertà viene a priori discussa con l'interessato, a meno che non sia data una situazione d'urgenza. L'interessato viene informato della misura, dei motivi della stessa e della sua durata presumibile, come pure dell'identità della persona che si prenderà cura di lui durante tale periodo.

³ La misura restrittiva della libertà di movimento è revocata non appena possibile; la sua legittimità viene in ogni caso riesaminata a intervalli regolari.

II. Obbligo di stendere un verbale e di informare

Art. 439

¹ È redatto un verbale di ciascuna misura restrittiva della libertà di movimento. Esso contiene quantomeno i nominativi dell'interessato e della persona che ha ordinato la misura, nonché lo scopo, la natura e la durata di quest'ultima.

² La persona abilitata alla rappresentanza in ambito medico viene informata delle misure restrittive della libertà di movimento e può prendere visione del verbale in qualsiasi momento.

³ Anche le persone incaricate di vigilare sugli istituti d'accoglienza o di cura hanno il diritto di prendere visione del verbale.

III. Rimedi giuridici

Art. 440

¹ L'interessato o una persona a lui prossima può ricorrere per scritto all'autorità di protezione degli adulti contro una misura restrittiva della libertà personale.

² Qualsiasi domanda sollecitante una decisione dell'autorità di protezione degli adulti dev'esserle trasmessa con la massima sollecitudine.

C. Protezione della personalità

Art. 441

¹ L'istituto d'accoglienza o di cura tutela la personalità della persona incapace di discernimento e ne incoraggia il più possibile i contatti con persone esterne all'istituto.

² Esso informa l'autorità di protezione degli adulti se la persona incapace di discernimento non può contare sull'assistenza di alcuna persona esterna all'istituto.

³ La libera scelta del medico è garantita, a meno che circostanze particolari non vi si oppongano.

D. Vigilanza sugli istituti d'accoglienza e di cura

Art. 442

¹ I Cantoni vigilano sugli istituti d'accoglienza e di cura che ospitano regolarmente persone incapaci di discernimento, a meno che altre norme federali già non prevedano tale vigilanza.

² Prevedono che tali istituti vengano ispezionati senza preavviso da specialisti.

Titolo dodicesimo^{bis}: Dell'organizzazione della protezione degli adulti, dell'obbligo di riservatezza e della responsabilità

Capo primo: Dell'organizzazione

A. Autorità di protezione degli adulti

Art. 443

¹ L'autorità di protezione degli adulti è un tribunale interdisciplinare.

² Essa è anche l'autorità di protezione dei minori.

³ La competenza per territorio e la procedura sono rette dalla legge federale del...³ sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

³ RS ...

B. Autorità di vigilanza

Art. 444

¹ I Cantoni designano le autorità di vigilanza.

² Le decisioni su ricorso sono emanate da un'autorità giudiziaria.

³ Il Consiglio federale emana disposizioni sulla vigilanza.

C. Assistenza alle persone incaricate dell'esecuzione delle misure di protezione degli adulti

Art. 445

L'autorità di protezione degli adulti provvede affinché le persone incaricate di eseguire le misure di protezione degli adulti ricevano l'istruzione, la consulenza e l'assistenza di cui necessitano.

D. Formazione e aggiornamento

Art. 446

¹ I Cantoni offrono adeguate possibilità di formazione e di aggiornamento ai membri delle autorità e alle persone incaricate di eseguire le misure di protezione degli adulti.

² La Confederazione partecipa alle spese.

³ I Cantoni assicurano la presenza di un numero sufficiente di curatori professionisti o di operatori di servizi sociali pubblici o privati con una formazione adeguata.

E. Collaborazione interdisciplinare

Art. 447

¹ Nella misura in cui ciò agevoli l'adempimento dei loro compiti, i Cantoni incoraggiano la collaborazione tra gli organi preposti alla protezione degli adulti e i servizi sociali e psichiatrici e, all'occorrenza, la polizia, le autorità di perseguimento penale e quelle preposte all'esecuzione delle pene.

² Se vi è un reale rischio che una persona bisognosa d'assistenza affetta da uno stato di debolezza commetta un crimine o un delitto suscettibile di arrecare a terzi gravi danni fisici, morali o materiali, gli organi di protezione degli adulti collaborano con i servizi sociali e psichiatrici e la polizia qualora ciò sia indispensabile alla protezione di terzi.

³ Le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale sono in tal caso autorizzate a informare l'autorità di protezione degli adulti.

Capo secondo: Obbligo di riservatezza

A. Principio

Art. 448

¹ Le autorità e le persone incaricate di disporre ed eseguire le misure di protezione degli adulti sono tenute al segreto nella misura in cui la legge non disponga altrimenti.

² Le persone incaricate dell'esecuzione delle misure di protezione degli adulti informano i terzi in merito all'adozione di una misura se ciò è necessario al corretto adempimento dei compiti loro affidati.

³ L'autorità di protezione degli adulti può prevedere eccezioni all'obbligo di riservatezza se ciò è conforme all'interesse della persona colpita dalla misura oppure giustificato da interessi preponderanti di terzi o da esigenze di protezione della collettività.

B. Protezione di terzi in buona fede

Art. 449

¹ Una misura di protezione degli adulti è opponibile anche a terzi in buona fede.

² Se la curatela di rappresentanza relativa all'amministrazione della sostanza limita l'esercizio dei diritti civili del curatelato, i debitori vengono informati del fatto che possono liberarsi validamente soltanto fornendo la prestazione al curatore. La misura è opponibile a terzi in buona fede soltanto dopo essere stata comunicata.

³ Se una persona colpita da una misura di protezione degli adulti induce erroneamente terzi a presumere che abbia l'esercizio dei diritti civili, essa risponde del danno cagionato loro.

C. Diritto di essere informati e di prendere visione degli atti

Art. 450

¹ Chiunque giustifichi un interesse può esigere che l'autorità di protezione degli adulti lo informi in merito all'esistenza di una misura di protezione degli adulti.

² La persona nei cui confronti è stata disposta una misura di protezione degli adulti ha diritto di prendere visione degli atti che la riguardano presso le autorità e persone incaricate della protezione degli adulti, a meno che non vi si oppongano interessi preponderanti di terzi.

³ Le annotazioni personali non fanno parte degli atti.

Capo terzo: Della responsabilità

A. Principio

Art. 451

¹ Ogni persona lesa da un atto o un'omissione nell'ambito di una misura di protezione degli adulti ha diritto al risarcimento del danno e, se giustificata dalla gravità del pregiudizio, a un'indennità di riparazione morale.

² La persona lesa dispone degli stessi diritti nel caso in cui l'autorità di protezione degli adulti o l'autorità di vigilanza abbia agito illecitamente in altri campi della protezione degli adulti.

B. Responsabilità del Cantone

Art. 452

¹ Il Cantone risponde delle lesioni riconducibili a un atto od omissione illeciti dell'autorità di protezione degli adulti o dell'autorità di vigilanza.

² Il Cantone risponde inoltre degli atti od omissioni illeciti del curatore e delle persone competenti in materia di ricovero a scopo d'assistenza.

C. Regresso contro le persone responsabili del pregiudizio

Art. 453

¹ Il Cantone ha facoltà di regresso contro i membri delle autorità, i curatori o le persone competenti in materia di ricovero a scopo d'assistenza che hanno cagionato un danno intenzionalmente o per negligenza grave.

² Se risulta manifestamente iniquo circoscrivere la responsabilità ai soli casi di intenzionalità e negligenza grave, il Cantone può esercitare il regresso anche in caso di negligenza lieve.

D. Prescrizione

Art. 454

¹ Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive in un anno a partire dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e dell'identità della persona tenuta a risarcirlo, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole.

² Se l'azione deriva da un atto penalmente perseguibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

³ Se la lesione deriva dall'adozione o dall'attuazione di una misura di carattere du-revole, la prescrizione delle pretese nei confronti del Cantone non decorre prima della cessazione della misura.

E. Responsabilità secondo le norme sul mandato

Art. 455

¹ La responsabilità della persona designata da un mandato precauzionale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni sul mandato.

² Tali disposizioni sono applicabili anche alla responsabilità del coniuge di una persona incapace di discernimento o del rappresentante in ambito medico, purché non agisca in veste di curatore.

2. Le altre disposizioni del Codice civile sono modificate come segue:

Art. 13

Concerne soltanto il testo tedesco.

b. Maggiore età

Art. 14

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 16

È capace di discernimento ai sensi di questa legge qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile, di una menomazione mentale, di un disturbo psichico, dell'ebbrezza o di uno stato analogo.

Art. 17

Le persone incapaci di discernimento, i minorenni e le persone sotto curatela generale sono privati dell'esercizio dei diritti civili.

3. Persone capaci di discernimento private dell'esercizio dei diritti civili

a. Principio

Art. 19 cpv. 1 e 2

¹ Le persone capaci di discernimento private dell'esercizio dei diritti civili non possono obbligarsi coi loro atti senza il consenso del loro rappresentante legale.

² Senza tale consenso possono conseguire vantaggi gratuiti e sbrigare gli affari quotidiani di modesta importanza.

b. Consenso del rappresentante legale

Art. 19a

¹ Se la legge non dispone altrimenti, il rappresentante legale può dare in modo espresso o tacito il suo consenso preventivo o ratificare posteriormente l'atto.

² L'altro contraente cessa d'essere obbligato ove la ratifica non segua entro un congruo termine, che può fissare egli stesso o far fissare dal giudice.

c. Difetto di ratifica

Art. 19b

¹ In difetto di ratifica da parte del rappresentante legale, ognuna delle parti può ripetere la prestazione già fatta; ma la persona priva dell'esercizio dei diritti civili risponde solo dell'utile che la prestazione le ha procurato o di quanto al momento della ripetizione trovisi ancora arricchita o siasi spossessata in mala fede.

² La persona privata dell'esercizio dei diritti civili che ha indotto in errore l'altro contraente col farsi credere capace di contrattare deve risarcirgli il danno che gliene fosse derivato.

4. Diritti inerenti alla personalità

Art. 19c

¹ Se capaci di discernimento, le persone private dell'esercizio dei diritti civili si avvalgono autonomamente dei diritti inerenti alla personalità; sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede il consenso del rappresentante legale.

² Il rappresentante legale agisce in nome delle persone incapaci di discernimento, eccezion fatta per i diritti che non ammettono rappresentanza in quanto strettamente connessi con la personalità.

III^{bis}. Limitazione dell'esercizio dei diritti civili

Art. 19d

L'esercizio dei diritti civili può essere limitato da una misura di protezione degli adulti.

a^{bis}. Dimora per scopi specifici

Art. 23^{bis}

La dimora in un luogo a fini di formazione o in un istituto per un altro scopo specifico non costituisce di per sé domicilio.

c. Domicilio di minorenni

Art. 25 Titolo marginale e cpv. 2

² Il domicilio dei tutelati è nella sede dell'autorità di protezione dei minori.

Art. 26

Abrogato

Titolo dopo l'articolo 89^{bis}

Capo quarto: Dei fondi raccolti mediante colletta**A. Carente amministrazione****Art. 89^{ter} (nuovo)**

¹ Se non si è provveduto all'amministrazione ed all'utilizzo del denaro raccolto nel corso di pubbliche collette a fini di pubblica utilità, l'autorità competente prende i provvedimenti necessari.

² Essa può nominare un amministratore dei fondi raccolti o devolvere il patrimonio a un'associazione o a una fondazione avente uno scopo quanto possibile affine.

³ Le disposizioni in materia di protezione degli adulti concernenti il curatore sono applicabili per analogia all'amministratore.

B. Competenza**Art. 89^{quater} (nuovo)**

¹ È competente il Cantone in cui è stata amministrata la maggior parte dei fondi raccolti.

² Se il Cantone non dispone altrimenti, è competente l'autorità incaricata di vigilare sulle fondazioni.

Art. 90 cpv. 2

² I minorenni non sono vincolati da una promessa nuziale fatta senza il consenso del loro rappresentante legale.

Art. 94 cpv. 2

Abrogato

Art. 179 cpv. 1 seconda parte del periodo

¹ [...]; per quanto concerne le relazioni personali e le misure di protezione del figlio, è fatta salva la competenza delle autorità di protezione dei minori.

Art. 183 cpv. 2

² I minorenni e le persone sotto curatela generale abbisognano del consenso del loro rappresentante legale; l'obbligatorietà di tale consenso può inoltre essere disposta dall'autorità di protezione degli adulti.

Art. 260 cpv. 2

² Se l'autore del riconoscimento è minorenne o è stato posto sotto curatela generale, è necessario il consenso del suo rappresentante legale; l'obbligatorietà di tale consenso può inoltre essere disposta dall'autorità di protezione degli adulti.

Art. 260c cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 263 cpv. 1 n. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 264 Titolo marginale

A. Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 265 cpv. 3

³ Se l'adottando è sotto tutela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche sia capace di discernimento.

B. Adozione di maggiorenni

Art. 266 cpv. 1 periodo introduttivo, cpv. 1 n. 2 e cpv. 3

¹ Ove manchino discendenti, una persona maggiorenne può essere adottata: [...]

2. *Concerne soltanto il testo tedesco.*

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 267a

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 268 cpv. 3

³ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 269c cpv. 2 seconda parte del periodo

² [...]; è fatto salvo il collocamento tramite gli organi di protezione dei minori.

Art. 275 cpv. 1

¹ L'autorità di protezione dei minori è competente per le misure in merito alle relazioni personali;

Art. 277 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

Art. 287 cpv. 2

² I contributi per il mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori.

Art. 288 cpv. 2 n. 1

² Tale convenzione vincola il figlio soltanto se:

1. sia stata approvata dall'autorità di protezione dei minori, o dal giudice se conclusa in una procedura giudiziaria, e

Art. 296

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

² I minorenni e le persone sotto curatela generale non hanno autorità parentale.

Art. 298 cpv. 1^{bis} (nuovo) e 2

^{1bis} A richiesta congiunta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori può attribuire l'autorità parentale al padre, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio.

² Se la madre è minorenni, deceduta, privata dell'autorità parentale o sotto curatela generale, l'autorità di protezione dei minori nomina un tutore al figlio o trasferisce al padre l'autorità parentale, secondo quanto richiesto dal bene del figlio.

Art. 298a cpv. 1^{bis} (nuovo) e 2

^{1bis} Alla morte di un genitore, l'autorità parentale passa al genitore superstite.

² A richiesta di un genitore, del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga, per il bene del figlio, un sostanziale cambiamento delle circostanze.

Art. 304 cpv. 3

³ I genitori non possono fare fideiussioni o considerevoli donazioni, od erigere fondazioni a nome del figlio.

b. Responsabilità della sostanza del figlio**Art. 305**

La sostanza del figlio risponde per le costui obbligazioni senza riguardo ai diritti dei genitori sulla medesima.

Art. 306 cpv. 2 e 3

² Se i genitori sono impossibilitati ad agire o in un determinato affare hanno interessi in collisione con quelli del figlio, l'autorità di protezione dei minori nomina un curatore o prende essa stessa i provvedimenti necessari.

³ I genitori sono privati per legge dei loro poteri relativamente all'affare gravato dal conflitto d'interessi.

IV. Privazione dell'autorità parentale**1. D'ufficio****Art. 311 Titolo marginale e periodo introduttivo del cpv. 1**

¹ Se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l'autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità:

2. Su richiesta dei genitori**Art. 312 Titolo marginale e periodo introduttivo**

L'autorità di protezione dei minori priva i genitori della loro autorità:

VI. Competenza per territorio e procedura**Art. 314**

La competenza per territorio e la procedura sono rette dalla legge federale del ...⁴ sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 314a

Abrogato

VII. Trattamento di un disturbo psichico**Art. 315**

¹ Sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di protezione degli adulti concernenti la competenza del medico, la dimissione, la procedura, l'esame periodico, il trattamento del disturbo psichico e i rimedi giuridici in caso di ricovero a scopo d'assistenza.

² Il minore capace di discernimento può avvalersi autonomamente di un rimedio giuridico.

⁴ RS ...; RU ... (FF...)

VII^{bis} Competenza nella procedura matrimoniale

1. Misure di protezione del minore

Art. 315a cpv. 1 e 3 periodo introduttivo

¹ Se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente in materia di divorzio o di tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione alle autorità di protezione dei minori.

³ Le autorità di protezione dei minori restano tuttavia competenti a:

2. Modifica di misure

Art. 315b cpv. 1 periodo introduttivo e cpv. 2

¹ Il giudice è competente a modificare le misure relative all'attribuzione e alla protezione del figlio adottate nell'ambito di una procedura di tutela dell'unione coniugale o di divorzio:

² Negli altri casi è competente l'autorità di protezione dei minori.

Art. 326

Cessando l'autorità o l'amministrazione parentale, i genitori devono consegnare la sostanza al figlio divenuto maggiorenne od al suo rappresentante legale sulla scorta di un rendiconto.

Sostituzione di espressioni

Nelle seguenti disposizioni del Codice civile l'espressione "autorità tutoria" è sostituita con l'espressione "autorità di protezione dei minori":

art. 265a cpv. 2, 265d cpv. 1, 273 cpv. 2, 275 cpv. 1, 287 cpv. 1 e 2, 288 cpv. 2 n. 1, 290, 298a cpv. 1, 307 cpv. 1 e 2, 308 cpv. 1, 309, 310, 316, 318 cpv. 2 e 3, 320 cpv. 2, 322 cpv. 2, 324 cpv. 1, 325.

Capo quinto: Dei minori sotto tutela

A. Principio

Art. 327a (nuovo)

¹ L'autorità di protezione dei minori assegna un tutore al minore che non si trovi sotto la potestà parentale.

² Gli ufficiali di stato civile e le autorità giudiziarie ed amministrative che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di un caso di questo genere, devono tosto notificarlo alle competenti autorità di protezione dei minori.

B. Statuto giuridico

I. Del minore

Art. 327b (nuovo)

Il minore sotto tutela ha la stessa capacità civile del minore sotto l'autorità parentale.

II. Del tutore

Art. 327c (nuovo)

¹ Il tutore ha gli stessi diritti dei genitori, salvo che in caso di ricovero a scopo d'assistenza; è esclusa l'adozione di misure di protezione del minore.

² Sono fatte salve le disposizioni in materia di protezione degli adulti concernenti la cooperazione delle autorità.

³ Le altre disposizioni di protezione degli adulti concernenti le curatele sono applicabili per analogia.

Art. 333 cpv. 1 e 2

¹ Il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenni o affetto da una menomazione mentale, posto sotto curatela generale o affetto da un disturbo psichico, in quanto non possa dimostrare avere egli adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e quale era richiesta dalle circostanze.

² Il capo di famiglia deve vegliare a che un membro della famiglia affetto da una menomazione mentale o da un disturbo psichico non abbia ad esporre se stesso od altri a pericolo o danno.

Art. 334 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

B. Per contratto successorio

Art. 468

¹ Per concludere un contratto successorio, il disponente deve essere capace di discernimento e avere compiuto i diciotto anni.

² Le persone sotto curatela generale o la cui curatela comprende la conclusione di un contratto successorio necessitano del consenso del loro rappresentante legale.

V. Eredi legittimi incapaci di discernimento

Art. 492a

¹ Se un erede legittimo è affetto da incapacità di discernimento durevole e non lascia eredi legittimi, il disponente può ordinare la sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza.

² La sostituzione fedecommissaria si estingue per legge se l'erede legittimo diviene capace di discernimento.

Art. 531

La sostituzione fedecommissaria è nulla in confronto all'erede legittimo in quanto sia lesiva della legittima; è fatta salva la disposizione sugli eredi legittimi incapaci di discernimento.

Art. 544 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se ciò è indispensabile alla tutela dei suoi interessi, l'autorità di protezione dei minori gli assegna un curatore.

Art. 553 cpv. 1

¹ La confezione dell'inventario è ordinata se:

1. un erede minorenni trovasi o debba essere posto sotto tutela;
2. un erede è durevolmente assente senza rappresentante;
3. uno degli eredi o l'autorità di protezione degli adulti la richiede;
4. un erede maggiorenne trovasi o debba essere posto sotto curatela generale.

Art. 554 cpv. 3

³ Se la sostanza del defunto era amministrata da un curatore, questi assume anche l'amministrazione dell'eredità, a meno che non sia disposto altrimenti.

X. Rappresentanza del creditore

Art. 823

¹ Se il nome od il domicilio di un creditore pignoratorio è sconosciuto, l'autorità di protezione degli adulti, ad istanza del debitore o di altri interessati, può nominare al creditore un curatore, allo scopo di rendere possibili le decisioni urgenti nei casi in cui la legge preveda l'intervento personale del creditore.

² Competente è l'autorità di protezione degli adulti del luogo in cui il fondo si trova.

Titolo finale

V. Protezione degli adulti

Art. 14

¹ La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto a partire dall'entrata in vigore della legge federale del ...⁵.

² Con l'entrata in vigore del nuovo diritto, le persone private dell'esercizio dei diritti civili in base alle norme del diritto previgente sono poste sotto curatela generale.

⁵ RS ...; RU ... (FF...)

L'autorità di protezione degli adulti opera d'ufficio, non appena possibile e in ogni caso entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo diritto, i necessari adeguamenti al nuovo diritto.

³ Le altre misure ordinate conformemente al diritto previgente decadono al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, a meno che l'autorità di protezione degli adulti non le abbia convertite in misure previste dal nuovo diritto.

Art. 14a

Abrogato

Art. 52 cpv. 3 e 4

³ Le disposizioni di complemento dei Cantoni in materia di registri sottostanno all'approvazione della Confederazione.

⁴ Le altre disposizioni di complemento dei Cantoni vanno comunicate all'Ufficio federale di giustizia.

II

La modifica di altri atti legislativi è disciplinata nell'allegato.

III

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti legislativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice delle obbligazioni⁶**Art. 35 cpv. 1**

¹ Il mandato conferito per negozio giuridico cessa, a meno che il contrario non sia stato disposto o risulti dalla natura del negozio, con la morte, la scomparsa, la perdita della capacità civile, ed il fallimento del mandante o del mandatario.

Art. 134 cpv. 1 n. 2

¹ La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa:

2. durante la curatela, per i crediti dei curatelati contro il curatore o il Cantone responsabile in virtù delle norme sulla protezione degli adulti.

Art. 240 cpv. 2 e 3

² I beni dell'incapace possono essere donati solamente sotto riserva della responsabilità del rappresentante legale, osservate le disposizioni del diritto di protezione dei minori e degli adulti.

³ *Abrogato*

1^{bis}. Obbligo di informare**Art. 397a (nuovo)**

Se il mandante è colpito da un'incapacità di discernimento verosimilmente durevole, il mandatario ne informa l'autorità di protezione degli adulti del domicilio del mandante, purché tale comunicazione sia utile a tutelarne gli interessi.

Art. 405 cpv. 1

¹ Il mandato si estingue, salvo che risulti il contrario dalla convenzione o dalla natura dell'affare, con la morte, con la perdita della capacità civile, col fallimento, il decesso o la scomparsa del mandante o del mandatario.

Art. 545 cpv. 1 n. 3

La società si scioglie:

3. per realizzazione a seguito di pignoramento di una quota sociale, o per fallimento o sottoposizione a curatela generale di un socio.

⁶ RS 220

Art. 619 cpv. 2 per. 2

² ...Per contro la società non si scioglie per la morte né per la sottoposizione a curatela generale dell'accomandante.

2. Legge federale del 17 dicembre 1976⁷ sui diritti politici:**Art. 2 Esclusione dal diritto di voto**

È escluso dal diritto di voto in materia federale chi si trova sotto curatela generale.

3. Legge federale del 19 dicembre 1975⁸ sui diritti politici degli Svizzeri all'estero:**Art. 4 Esclusione**

Sono escluse dal diritto di voto in materia federale le persone:

- a. che, secondo il diritto svizzero, sono poste sotto curatela generale o sono rappresentate da un mandatario designato a titolo precauzionale;
- b. nei confronti delle quali, a causa della loro incapacità di discernimento, secondo il diritto estero è stata pronunciata una misura di protezione degli adulti comportante la privazione dell'esercizio dei diritti civili.

4. Legge federale dell'11 aprile 1889⁹ sulla esecuzione e sul fallimento**Art. 60 per. 1**

Se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante, l'ufficiale gli assegna un termine per provvedersene.

1. Debitore minorenne**Art. 68c**

¹ Se il debitore è minorenne, gli atti esecutivi si notificano al rappresentante legale. Se è stata disposta una curatela ai sensi dell'articolo 325 CC¹⁰, gli atti esecutivi sono notificati sia al curatore sia ai detentori dell'autorità parentale, purché la nomina del curatore sia stata comunicata all'ufficio d'esecuzione.

² Se tuttavia il credito deriva dall'esercizio di una professione o di un mestiere autorizzati, ovvero è in relazione con l'amministrazione del provento del lavoro o dei beni liberi da parte di una persona minorenne (art. 321 cpv. 2 e 323 cpv. 1 CC, art. 327b AP CC), gli atti esecutivi si notificano al debitore e al suo rappresentante legale.

⁷ RS 161.1
⁸ RS 161.5
⁹ RS 281.1
¹⁰ RS 210

2. Debitore maggiorenne sotto curatela o rappresentato da un mandatario designato a titolo precauzionale

Art. 68d

¹ Se il debitore dispone di un curatore o ha designato un mandatario a titolo precauzionale cui compete l'amministrazione della sostanza (art. 382 CC¹¹) e l'autorità di protezione degli adulti ha informato l'ufficio d'esecuzione della curatela o del mandato precauzionale, gli atti esecutivi sono notificati al curatore o al mandatario.

² Gli atti esecutivi sono notificati anche al debitore il cui esercizio dei diritti civili non è soggetto a restrizioni.

Art. 111 cpv. 1 n. 2 e 3 e cpv. 2

¹ Hanno diritto di partecipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante quaranta giorni a contare dall'esecuzione del pignoramento:

2. i figli del debitore e le persone maggiorenni da questi designate in un mandato precauzionale, rispettivamente per i crediti derivanti dal rapporto di filiazione e per i crediti derivanti dal mandato (art. 455 CC¹²);
3. *concerne soltanto il testo tedesco*;

² Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1 e 2 possono esercitare tale diritto soltanto se il pignoramento è avvenuto durante il matrimonio, l'autorità parentale o la durata di validità del mandato precauzionale, oppure nel termine di un anno dopo la loro fine; la durata di un processo o di un procedimento esecutivo non viene computata. La dichiarazione di partecipazione al pignoramento può essere fatta anche dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti per i minorenni e le persone nei cui confronti è stata adottata una misura di protezione degli adulti.

5. Legge federale del 24 giugno 1977¹³ sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno

Art. 5

La dimora in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e il collocamento di un maggiorenne in una famiglia deciso da un'autorità non costituiscono domicilio assistenziale.

Art. 7 cpv. 1 e cpv. 3 lett. a

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco.*

³ Il minorenne ha un proprio domicilio assistenziale:

- a. alla sede dell'autorità di protezione dei minori che si occupa della sua tutela;

¹¹ RS 210

¹² RS 210

¹³ RS 851.1

Indice

Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)	1
Parte terza: Della protezione degli adulti	1
Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali	1
Capo primo: Del mandato precauzionale	1
A. Il mandato precauzionale in generale	1
I. Principio	1
Art. 360	1
II. Costituzione	1
Art. 361	1
III. Registro	2
Art. 362	2
IV. Durata di validità, rinnovo e revoca	2
Art. 363	2
V. Convalida e accettazione	2
Art. 364	2
VI. Interpretazione e completamento	2
Art. 365	2
VII. Adempimento del mandato precauzionale	3
Art. 366	3
VIII. Retribuzione e spese	3
Art. 367	3
IX. Disdetta ad opera del mandatario	3
Art. 368	3
X. Revoca ad opera dell'autorità di protezione degli adulti	3
Art. 369	3
B. Del mandato relativo alle cure mediche	3
I. Principio e forma	3
Art. 370	3
II. Durata di validità e revoca	4
Art. 371	4
III. Disdetta ad opera del mandatario	4
Art. 372	4
Capo secondo: Delle direttive anticipate del paziente	4
Art. 373	4
Titolo undecimo: Delle misure adottate dall'autorità	4
Capo primo: Principi	4

A. Scopo	4
Art. 374	4
B. Sussidiarietà	4
Art. 375	4
C. Diritto alla protezione	5
Art. 376	5
Capo secondo: Delle curatele	5
Sezione prima: Delle curatele in generale	5
A. Condizioni	5
Art. 377	5
B. Forme di curatela	5
Art. 378	5
C. Compiti	5
Art. 379	5
Sezione seconda: Delle forme di curatela in dettaglio	6
A. Curatela d'accompagnamento	6
Art. 380	6
B. Curatela di rappresentanza	6
I. In generale	6
Art. 381	6
II. Amministrazione della sostanza	6
Art. 382	6
C. Curatela di cooperazione	7
Art. 383	7
D. Curatela generale	7
Art. 384	7
Sezione terza: Della fine della curatela	7
Art. 385	7
Sezione quarta: Del curatore	7
A. Nomina	7
I. Condizioni generali	7
Art. 386	7
II. Curatela esercitata a titolo privato o professionale	7
Art. 387	7
III. Desideri del curatelato o delle persone a lui prossime	8
Art. 388	8
IV. Curatela affidata a più persone o ai genitori	8
Art. 389	8
V. Contestazione	8
Art. 390	8

VI. Impedimento e conflitto di interessi	8
Art. 391	8
B. Retribuzione e spese	9
Art. 392	9
Sezione quinta: Dell'esercizio della curatela	9
A. Assunzione dell'ufficio	9
Art. 393	9
B. Rapporti con il curatelato	9
Art. 394	9
C. Autonomia del curatelato	10
Art. 395	10
D. Amministrazione della sostanza	10
I. Compiti	10
Art. 396	10
II. Somma a libera disposizione del curatelato	10
Art. 397	10
III. Contabilità	10
Art. 398	10
E. Atti particolari	10
Art. 399	10
F. Obbligo di diligenza	11
Art. 400	11
G. Modifica delle circostanze	11
Art. 401	11
H. Rapporto	11
Art. 402	11
Sezione sesta: Delle attribuzioni dell'autorità di protezione degli adulti	11
A. Esame dei rapporti periodici e dei conti	11
Art. 403	11
B. Atti subordinati al consenso dell'autorità di protezione degli adulti	11
I. Per legge	11
Art. 404	11
II. Per decisione o su richiesta	12
Art. 405	12
III. Difetto di autorizzazione	12
Art. 406	12
Sezione settima: Ricorso	13
Art. 407	13
Sezione ottava: Delle disposizioni applicabili specialmente ai congiunti	13

A. Coniuge e genitori	13
Art. 408	13
B. Partner, discendente, fratello e sorella	13
Art. 409	13
Sezione nona: Della fine dell'ufficio di curatore	13
A. Per legge	13
Art. 410	13
B. Dimissione	13
I. Su richiesta del curatore	13
Art. 411	13
II. Altri casi	14
Art. 412	14
C. Continuazione della gestione	14
Art. 413	14
D. Relazione finale e conto di chiusura	14
Art. 414	14
E. Consegna dei beni	14
Art. 415	14
Capo terzo: Del ricovero a scopo d'assistenza	14
A. La misura	14
I. Ricovero a scopo di cura o d'assistenza	14
Art. 416	14
II. Ricovero per accertamenti	15
Art. 417	15
III. Dimissione	15
Art. 418	15
IV. Trattenimento di persone entrate spontaneamente	15
Art. 419	15
B. Competenza	15
I. In materia di ricovero	15
1. Competenza dell'autorità di protezione degli adulti	15
Art. 420	15
2. Competenza del medico	15
Art. 421	15
II. In materia di dimissione	16
Art. 422	16
C. Procedura di ricovero per ordine del medico	16
Art. 423	16
D. Indicazione dei rimedi giuridici	16
Art. 424	16

E. Esame periodico	16
Art. 425	16
F. Persona di fiducia	17
Art. 426	17
G. Cura di disturbi psichici	17
I. Situazioni d'urgenza	17
Art. 427	17
II. Cure prestate al di fuori di situazioni d'urgenza	17
1. Piano terapeutico	17
Art. 428	17
2. Cura in assenza di consenso	17
Art. 429	17
H. Rimedi giuridici	18
Art. 430	18
Titolo dodicesimo: Delle misure applicabili per legge agli incapaci di discernimento	18
Capo primo: Della rappresentanza da parte del coniuge	18
A. Condizioni e portata del diritto di rappresentanza	18
Art. 431	18
B. Esercizio del diritto di rappresentanza	18
Art. 432	18
C. Revoca del diritto di rappresentanza	18
Art. 433	18
Capo secondo: Della rappresentanza in ambito medico	19
A. Rappresentanti	19
Art. 434	19
B. Consenso informato	19
Art. 435	19
C. Situazioni d'urgenza	20
Art. 436	20
Capo terzo: Del soggiorno in un istituto d'accoglienza o di cura	20
A. Contratto d'assistenza	20
Art. 437	20
B. Misure restrittive della libertà di movimento	20
I. Condizioni	20
Art. 438	20
II. Obbligo di stendere un verbale e di informare	20
Art. 439	20
III. Rimedi giuridici	21
Art. 440	21

C. Protezione della personalità	21
Art. 441	21
D. Vigilanza sugli istituti d'accoglienza e di cura	21
Art. 442	21
Titolo dodicesimo^{bis}: Dell'organizzazione della protezione degli adulti, dell'obbligo di riservatezza e della responsabilità	21
Capo primo: Dell'organizzazione	21
A. Autorità di protezione degli adulti	21
Art. 443	21
B. Autorità di vigilanza	22
Art. 444	22
C. Assistenza alle persone incaricate dell'esecuzione delle misure di protezione degli adulti	22
Art. 445	22
D. Formazione e aggiornamento	22
Art. 446	22
E. Collaborazione interdisciplinare	22
Art. 447	22
Capo secondo: Obbligo di riservatezza	23
A. Principio	23
Art. 448	23
B. Protezione di terzi in buona fede	23
Art. 449	23
C. Diritto di essere informati e di prendere visione degli atti	23
Art. 450	23
Capo terzo: Della responsabilità	24
A. Principio	24
Art. 451	24
B. Responsabilità del Cantone	24
Art. 452	24
C. Regresso contro le persone responsabili del pregiudizio	24
Art. 453	24
D. Prescrizione	24
Art. 454	24
E. Responsabilità secondo le norme sul mandato	25
Art. 455	25
Allegato	35
Modifica di altri atti legislativi	35